



Montecchio Maggiore, 15/04/2020

Decreto Legge “Liquidità”

Il D.L. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020. Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1, commi 1-12	<p>Garanzie Sace</p> <p>Con l'intento di garantire liquidità alle imprese, con esclusione di banche e soggetti autorizzati al credito, con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.</p> <p>A tal fine il limite di impegni assunti dalla SACE S.p.A. è individuato in 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati alle pmi come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita Iva, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996.</p> <p>Il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.</p> <p>Inoltre, per poter fruire della garanzia, l'impresa assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020 nonché quello di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.</p> <p><u>Condizioni per il rilascio</u></p> <p>Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:</p> <p>a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento di 24 mesi;</p> <p>b) al 31 dicembre 2019 l'impresa non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 e al 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea;</p> <p>c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra:</p> <p>1) 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;</p> <p>2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio o da dati certificati se il bilancio non è ancora stato approvato. In caso di inizio attività successivo al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.</p>



**STUDIO CONSULENTI
AZIENDALI ASSOCIATI SRL**

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Articolo 5	Differimento entrata in vigore Codice della crisi L'entrata in vigore del Codice della crisi viene posticipata al 1° settembre 2021. Rimangono inalterate le specifiche disposizioni di entrata in vigore anticipata, già previste nell'originaria versione del decreto.
Articolo 6	Deroghe al codice civile in materia di riduzione del capitale A decorrere dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 <i>bis</i> , commi 4, 5 e 6, e 2482 <i>ter</i> , cod. civ.. Rimane invece inalterato l'obbligo dell'organo amministrativo di notificare i soci nel caso di conseguimento di perdite di esercizio. Parimenti, per lo stesso periodo 9 aprile 2020 – 31 dicembre 2020, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista agli articoli 2484, n. 4, e 2545 <i>duodecies</i> , cod. civ..
Articolo 7	Deroghe alla redazione del bilancio In sede di redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (normalmente esercizio 2020), la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 <i>bis</i> , comma 1, n. 1), cod. civ. può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106, D.L. 18/2020 con cui è stato prorogato di 60 giorni il termine di adozione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio relativi al periodo 2019. Il criterio di valutazione è illustrato nella Nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
Articolo 8	Finanziamenti societari Viene previsto che per i finanziamenti effettuati a favore delle società nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 non si rendono applicabili: - l'articolo 2467, cod. civ. in tema di postergazione del finanziamento soci e - l'articolo 2497- <i>quinquies</i> , cod. civ. in tema di postergazione (per effetto del rimando alla disciplina di cui all'articolo 2467, cod. civ.) dei finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti a essa sottoposti. Stranamente, si determina un regime di disallineamento con i finanziamenti effettuati – sia pure in periodo di emergenza – ma prima della data del 9 aprile 2020.
Articolo 9	Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione Vengono prorogati di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Articolo 10	Fallimenti Viene prevista l'improcedibilità di tutti i ricorsi ex articoli 15 e 195, L.F. e articolo 3, D.Lgs. 270/1999 depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. Tali previsioni, tuttavia, non si rendono applicabili alla richiesta presentata dal P.M. quando la stessa contiene anche la domanda di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi ex articolo 15, comma 8, L.F..



**STUDIO CONSULENTI
AZIENDALI ASSOCIATI SRL**

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

Articolo 11	<p>Titoli di credito</p> <p>Viene introdotta la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020, e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.</p>
Articolo 12	<p>Soggetti che possono accedere al Fondo Gasparrini</p> <p>Viene chiarito che possono accedere al cd. Fondo Gasparrini previsto per le prime case anche le ditte individuali e gli artigiani, in quanto soggetti rientranti nella nozione di lavoratori autonomi. Inoltre, con il comma 2, viene previsto che, per 9 mesi a decorrere dal 9 aprile 2020, i benefici del Fondo sono fruibili anche ai mutui in ammortamento minore a 1 anno, normalmente esclusi dai benefici.</p>
Articolo 13	<p>Fondo di garanzia centrale pmi</p> <p>Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, si applicano le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, Tfue, per le operazioni finanziarie di durata inferiore a 72 mesi. L'importo massimo delle operazioni finanziarie non può essere superiore alternativamente a:<ul style="list-style-type: none">1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. In caso di imprese costituite a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può essere superiore i costi salariali previsti per i primi 2 anni;2. il 25% del fatturato 2019;3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per le pmi e nei successivi 12 mesi per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. Il fabbisogno è attestato con autocertificazione. <p>La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, Tfue.</p> <p>j) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 % sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di pmi e di persone fisiche</p>



**STUDIO CONSULENTI
AZIENDALI ASSOCIATI SRL**

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, **non superiore a 25.000,00 euro**. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, L. 232/2016, maggiorato dello 0,20%. L'intervento del Fondo centrale di garanzia per le pmi è automatico, gratuito e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo;

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.